

ASILO UMBERTO I

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

VIA VENETO N. 4 – 31015 CONEGLIANO (TV)

Codice fiscale e Partita I.V.A. 01967050269

COPIA

DELIBERAZIONE N. 14

IN DATA 19/10/2022

PROTOCOLLO N. _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER CINQUE ANNI. APPROVAZIONE.

L'anno duemila...ventidue.....addl.....diciannove.....del mese di ...Ottobre..... alle ore 19.30... in CONEGLIANO, nella Sede dell'Ente, regolarmente convocato a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PRESIDENTE	Rivaben Olderigi	SI	
2	CONSIGLIERE	Amianti Josephine	SI	
3	CONSIGLIERE	Bin Giulia	SI	

Assiste l'infrascritto Segretario – Elisa Vettoretti.

Assume la Presidenza il Sig. Olderigi Rivaben, Presidente, il quale, constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta, invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto Segretario che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno 02/11/2022 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Sig.ra Elisa Vettoretti

**DELIBERAZIONE N. 14
DEL 19 OTTOBRE 2022**

**OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER
CINQUE ANNI. APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'Università degli Studi di Padova ha chiesto la disponibilità di questo Ente a promuovere tirocini di formazione ed orientamento per gli studenti al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

CHE:

- durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutore aziendale indicato dall'Ente;
- i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel "Progetto formativo" che dovrà essere presentato alla Segretaria dell'Ente;
- l'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Ente ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice);

l'Università ha predisposto e trasmesso uno schema di convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, che dovrà regolare i rapporti tra i due soggetti interessati;

RITENUTO di dover approvare la collaborazione in parola in quanto la stessa consentirà uno sgravio del lavoro al corpo insegnante della scuola materna e nel contempo permetterà al tirocinante la formazione e l'orientamento al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e agevolare le scelte professionali;

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997

VISTO il Decreto Ministero del Lavoro e Prev. Soc. n. 142 del 25 marzo 1998

VISTA la legge n. 62 del 10.3.2000;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, con l'Università degli Studi di Padova, per ospitare studenti per tirocini di formazione ed orientamento al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi per cinque anni a decorrere dalla data di stipula e senza rinnovo tacito della stessa alla scadenza;

di dare atto che il tirocinio non comporterà oneri per l'Ente;

di autorizzare il sig. Presidente della Scuola Materna a sottoscrivere la convenzione in parola;

di trasmettere copia della stessa debitamente compilata e sottoscritta all'Università degli Studi di Padova;

di dichiarare, con unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle norme vigenti;

Rep N.
Prot N.
Del

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

L'**Università degli Studi di Padova** (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott. **Andrea Berti**, nato a Padova (PD), il 05/01/1963

E

SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I, con sede legale in VIALE VENETO, 4, C.A.P 31015, CONEGLIANO (TV), CF 01967050269, p.IVA n. 01967050269, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a da RIVABEN OLDERIGI, nato a CONEGLIANO, il 25/11/1944, in qualità di PRESIDENTE C.D.A.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta dell'**Università degli Studi di Padova**

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - o il nominativo del tirocinante;
 - o i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - o le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - o gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali acquisiti nello

svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

5. rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/la tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dall'Ufficio Career Service.

Art.5

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle macchine e attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. Entrambe le Parti, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata. A tal proposito, si specifica che l'Ateneo ha già reso disponibile ai tirocinanti, i corsi di "Formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - Classe di rischio basso" e "Formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nelle attività di laboratorio - Classe di rischio alto" rispondenti ai requisiti normativi;
6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza medica di radioprotezione, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.

Art.6

- Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna

per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

- I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

Luogo e data _____

(Per il soggetto Ospitante)

Il rappresentante legale o suo delegato

RIVABEN OLDERIGI [timbro e
firma] _____

(Per il soggetto Promotore)

Il Dirigente area ricerca e rapporti con le imprese (Dott.
Andrea Berti)

[timbro e firma] _____

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto:

I CONSIGLIERI:

F.to Josephine Amianti

F.to Giulia Bin

IL PRESIDENTE

F.to Olderigi Rivaben

IL SEGRETARIO

F.to Elisa Vettoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno 02/11/2022 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Conegliano, li 02/11/2022

IL SEGRETARIO
F.to Sig.ra Elisa Vettoretti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Conegliano, li 02/11/2022

IL SEGRETARIO
Sig.ra Elisa Vettoretti

